ORDINANZA Presidenziale N° 1/14

ASSERGI, 04 agosto 2014

IL PRESIDENTE
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

IN FORZA DELLA LEGGE 6/12/1991, N° 394 E DEL D.P.R. 5/06/1995

OGGETTO: ordine di divieto di accesso per pubblica incolumità e per motivi conservazionistici nell'area interessata dal Progetto LIFE FAGUS, censita al catasto terreni al Foglio n. 24, Particelle n. 10 (parte), 129 (parte) e 275 (parte) della superficie di 8,8 ettari, ubicato in Provincia di Teramo, nel territorio comunale di Pietracamela (TE), in Località Prati di Tivo.

VISTA la Legge del 6 dicembre 1991, n° 394, "Legge Quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'artt. 6, comma 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni a far data dal 7 luglio 2010;

RICHIAMATO Il contratto tra l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico dell'Antica Università di Pietracamela – Prati di Tivo, con il quale si concede in uso all'Ente Parco il lotto boschivo censito al catasto terreni al Foglio n. 24, Particelle n. 10 (parte), 129 (parte) e 275 (parte) della superficie di 8,8 ettari, ubicato in Provincia di Teramo, nel territorio comunale di Pietracamela (TE), in Località Prati di Tivo, al fine di attuare il Progetto Life + 11 NAT\IT\135 FAGUS;

PRESO ATTO dell'istruttoria del Servizio Agro Silvo Pastorale del 31 luglio 2014 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, dalla quale si evince che è necessario interdire l'area di intervento di cui all'oggetto sia durante la fase di cantiere sia durante gli anni successivi, per pubblica incolumità a causa di situazioni di instabilità e pericolo derivanti da operazioni di taglio, svettamenti e sradicamenti di alberi, nonché per fini di conservazione a lungo termine dell'habitat forestale;

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P. Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

P.zza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519

TENUTO CONTO a tal fine, della necessità di adottare misure di carattere cautelare consistenti nell'interdizione dell'accesso a persone e/o cose all'interno dell'area in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 3, della Legge 394/91, che conferisce al Presidente dell'Ente Parco il potere di adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente Parco;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

con decorrenza immediata e per la durata di 14 anni dalla data del presente provvedimento il divieto di accesso all'interno del lotto boschivo censito al catasto terreni al Foglio n. 24, Particelle n. 10 (parte), 129 (parte) e 275 (parte) della superficie di 8,8 ettari, ubicato in Provincia di Teramo, nel territorio comunale di Pietracamela (TE), in loc. Prati di Tivo

AVVISA

- che l'accesso sarà, comunque, consentito agli agenti del CTA/CFS Sorveglianza Parco e a tutte le forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza antincendio e di soccorso, così come al personale di servizio dell'Ente Parco, dell'Università La Tuscia di Viterbo e l'Università La Sapienza di Roma per le azioni di monitoraggio previste dal progetto;
- che l'accesso sarà consentito, previa comunicazione all'Ente Parco, agli addetti alla manutenzione di eventuali strutture di servizi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni e all'ASBUC di Pietracamela;
- che i contravventori saranno perseguibili con le sanzioni previste per legge;
- che, avverso la presente ordinanza, può essere proposto, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

DISPONE

- che copia di questa ordinanza sia trasmessa alle Prefetture di Teramo e L'Aquila, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Comune di Pietracamela, ai Coordinamenti Provinciali del Corpo Forestale dello Stato di L'Aquila e Teramo, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nonché tutte le forze di polizia, sono incaricati di vigilare e dare esecuzione al presente provvedimento, oltre che segnalare all'Ente Parco l'eventuale rimozione dei cartelli di divieto al fine di permetterne il ripristino, a garanzia della corretta informazione.

Il Presidente
Dott. Arturo Diaconale